



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

*Ufficio per le Relazioni Sindacali*

Prot.n.



GDAP-0128123-2011

PU-GDAP-1e00-29/03/2011-0128123-2011

Alle OO.SS.  
del Comparto Sicurezza

Alle OO.SS del  
Comparto Ministeri e Dirigenza

S.A.P.Pe.

C.G.I.L.-F.P.

D.P.S.

O.S.A.P.P.

C.I.S.L.-F.P.S. e F.N.S.

FP CIDA

C.I.S.L.-F.N.S.

U.I.L. - P. A.

D.I.R.S.T.A.T.

U.I.L. - P.A./P. P. -

C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A.

FED. ASSOMED - SIVEMP

Si.N.A.P.Pe.

R.D.B.- P.I.

C.G.I.L.-F.P.

F.L.P.

U.G.L. Polizia Penitenziaria

FEDERAZIONE INTESA

F.S.A C.N.P.P.

LORO SEDI

**OGGETTO:** Permessi ex art.33, comma3. legge 5 febbraio 1992, n.104.  
Intervento della legge 4 novembre 2010, n.183.  
Aggiornamento dello stato della questione e istruzioni applicative.

Per opportuna informativa. si trasmette la Lettera Circolare n. 0127143 datata 29.3.2011 della Direzione Generale del Personale e della Formazione, inerente la materia indicata in oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



*uff. relazioni*

*Ministero della Giustizia  
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

Prot.n.

Roma,



GDAP-0127143-2011

PU-GDAP-1a00-29/03/2011-0127143-2011

LETTERA CIRCOLARE

Ai Signori Direttori Generali

SEDE

Ai Signori Provveditori Regionali

LORO SEDI

All' Ufficio del Capo del Dipartimento

SEDE

e, p. c.

Al Signor Capo del Dipartimento

della Giustizia Minorile

ROMA

*10-28.03.2011  
UF  
amb*

**Oggetto: Permessi ex art. 33, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.  
Intervento della legge 4 novembre 2010, n. 183.  
Aggiornamento dello stato della questione e istruzioni applicative.**



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

§1. Con la lettera circolare 9 settembre 2010, n. 365765, l'Amministrazione aveva disciplinato la materia dei permessi per assistenza a disabile in situazione di gravità, rifondendo in unico corpo le istruzioni operative per il governo di tale istituto.

A breve distanza di tempo, è sopraggiunta la **legge 4 novembre 2010, n. 183** - «*Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*», entrata in vigore il 24 novembre 2010, che ha apportato modifiche alla disciplina della materia.

Pertanto, nelle more<sup>1</sup> del riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, previsto dall'articolo 23 della stessa legge, che ne attribuisce delega al Governo, si rende necessario riesaminare il quadro normativo di settore, fornendo nuove indicazioni interpretative.

---

<sup>1</sup> Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 23: *Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.*

*Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:*

- a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;*
- b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;*
- c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;*
- d) ridefinizione dei presupposti oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonché razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, al fine di garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina;*
- e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neurodegenerativo o oncologico.*



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

**I - OSSERVAZIONI.**

§2. Rilevanti innovazioni sono apportate dall'articolo 24 - *Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità* - della prefata legge, come di seguito schematizzato.

2.1 In primo luogo, nel corpo dell' art. 33 della **legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate:**

- 1) Il comma 3, che recitava :*"Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno"*;
- viene sostituito dal seguente: *"A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado , ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;*
- 2) viene aggiunto il seguente comma " 7-bis. *Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir*



*Ministero della Giustizia  
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

*meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".*

**2.2 Circa l' articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.**

- 1) Il comma 2, che recitava: "Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese";
- viene sostituito dal seguente: "Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese";
- 2) Il comma 3, che recitava: "Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva;
- viene ABROGATO.

**2.3 Circa l' articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53 - Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.**

Dal comma 1, che recitava : "Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o



*Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente" vengono eliminate le parole da: «nonché» fino a «non convivente».

**2.4 Ancora, i commi 4, 5 e 6 dell'art 24** prevedono una serie di attività finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi.<sup>2</sup>

**§3.** Dal combinato disposto delle norme esaminate, deriva un assetto complessivo che incide su diversi aspetti dell' istituto dei permessi.

---

<sup>2</sup> Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24: ... 4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica:

a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;

b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;

c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;

d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;

e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall'ottavo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

Se ne analizzano, di seguito, i contenuti, richiamando a sostegno dell'interpretazione data le indicazioni del **Dipartimento della Funzione Pubblica**, attraverso la circolare 6 dicembre 2010, n.13<sup>3</sup>.

### **3.1 Definizione degli aventi diritto, requisiti, presupposti oggettivi e modalità.**

**3.1.1** La sostituzione del comma 3 dell' art. 33 riduce il **novero dei beneficiari**: se, prima, potevano essere i parenti e gli affini entro il terzo grado, adesso l'eventualità che a prestare assistenza siano parenti o affini di terzo grado è condizionata dal fatto che i genitori o il coniuge della persona con disabilità siano ultrasessantacinquenni, affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.

Si individua, così, il seguente schema di destinatari:

- a) il **coniuge**, il parente o l'affine **entro il secondo grado**;
- b) il parente o l'affine **entro il terzo grado**, ma (soltanto) *qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.*

Si osserva che, all' indifferenza dei destinatari entro il terzo grado del vecchio testo, il nuovo oppone una sequenza gradata e obbligata degli stessi.

La congiunzione disgiuntiva "o" usata all' interno della locuzione "...qualora i genitori o il coniuge..." permette di ritenere che l'ammissione al beneficio sia prevista in favore di parenti e affini di terzo grado anche nel caso in cui uno solo dei soggetti indicati (genitori, coniuge) si trovi nelle condizioni descritte (ossia, abbia compiuto i sessantacinque anni di età oppure sia affetto da patologie invalidanti o sia deceduto o mancante).

Circa il significato dell'espressione "**mancanti**", suscettibile di molteplici interpretazioni<sup>4</sup>, viene in soccorso la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, che riconduce il

<sup>3</sup> I cui contenuti sono coerenti con quelli dell' analoga circolare INPS 3 dicembre 2010, n. 155.

<sup>4</sup> Già in passato, la circolare INPS 17 luglio 2000, n.133, richiamata anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica, aveva tassativamente individuato i casi di esclusione per l'ipotesi in cui il familiare (allora previsto quale convivente del disabile) non potesse essere considerato idoneo a prestare assistenza al portatore di handicap; i criteri in essa contenuti sono stati declinati da questa Amministrazione con la Circolare 12 dicembre 2001, n. 3568/6018 anche il Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con propria Circolare 31 luglio 2001, ne aveva recepito, di massima, i contenuti.



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

concetto di assenza, oltre che alle situazioni di assenza naturale e giuridica in senso stretto (celibato/nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), alle situazioni giuridiche ad esse assimilabili, che abbiano carattere stabile certo, quali il divorzio, la separazione legale e l'abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

In mancanza di espressa indicazione di legge su quale sia la **patologia invalidante**, spiega ancora il Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il Ministero della salute: un utile punto di riferimento per l'individuazione di queste patologie è rappresentato dall'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che disciplina le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000. In particolare, si tratta delle: "1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematocinici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario".

Gli stati patologici menzionati devono essere certificati da strutture sanitarie pubbliche.

**3.1.2 Limitatamente all' istituto dei permessi**, si svolgono le osservazioni che seguono, poiché, questa Amministrazione ha investito il Dipartimento della Funzione Pubblica a chiarimento di anfibologie rinvenute nel testo di legge.

Cessa di essere necessario, nel novellato testo del comma 3, il requisito della *convivenza*.

Era già intervenuta, a mitigarne la portata, l'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, che aveva ammesso la possibilità di fruizione di benefici per quanti, ancorché non conviventi, "assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap".

Nel medesimo spirito, tale articolo è stato, in parte, abrogato, così non prevedendosi i requisiti di *continuità* ed *esclusività* dell'assistenza.

Si può, perciò, ritenere, atteso lo speculare intervento soppressivo operato nel corpo dell'art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che, con l'abrogazione del





*Ministero della Giustizia  
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

comma 3, nessuna fonte preveda più le condizioni esaminate, per la fruizione delle agevolazioni di cui all' art. 33, comma 3.

Viene reso esplicito il divieto (già vigente, però, nei fatti, per effetto delle numerose norme interpretative susseguitesi nel corso degli anni) di riconoscere a più di un lavoratore il diritto di assistere la stessa persona (con eccezione per il caso di assistenza a figli con handicap grave).

*Con tale indicazione - precisa il Dipartimento della Funzione Pubblica - è stato, perciò, ripreso in parte e tipizzato il concetto di esclusività dell'assistenza, limitandolo alla regola secondo cui i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. In base alla legge, quindi, viene individuato un unico referente per ciascun disabile, trattandosi del soggetto che assume "il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell'intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell'assistito." (così il Consiglio di Stato, nel parere n. 5078 del 2008).*

Viceversa, le nuove norme non precludono espressamente la possibilità per lo stesso dipendente di assistere più persone in situazione di handicap grave, con la conseguenza che, ove ne ricorrano tutte le condizioni, il medesimo lavoratore potrà fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più persone disabili. Con l'entrata in vigore della nuova disciplina, si deve ormai ritenere superato il parere n. 13 del 2008 di questo Ufficio (nota n. 8474 del 18 febbraio 2008), pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

*Analogamente, le nuove norme non precludono espressamente ad un lavoratore in situazione di handicap grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale lavoratore potrà fruire dei permessi per se stesso e per il familiare disabile che assiste.*

Appare congruo e risponde ai principi di tutela del disabile, da un lato, e di buona amministrazione, dall' altro, precisare che il ricorso al cumulo dei permessi deve rappresentare *extrema ratio*, fondata su precisi presupposti: che non vi siano altri familiari in grado di dividere il carico assistenziale e che i tre giorni di permesso mensili non siano sufficienti ad assicurare l' assistenza.



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

3.1.3 Restano invariate, per i genitori di **bambini di età inferiore ai tre anni**, le disposizioni precedenti, recate dal comma 2 dell' art. 33 (due ore di permesso giornaliero o prolungamento dell'astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di vita del bambino).

Tuttavia, la diversa formulazione del successivo comma 3, con l'espunzione della locuzione "successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino" introduce anche la possibilità di fruire dei permessi articolati in tre giorni.<sup>5</sup>

Il nuovo testo, sempre a proposito dei genitori, precisa che entrambi possono avvalersi, alternativamente, dei permessi anche all'interno dello stesso mese.

Ciò non rappresenta novità sostanziale, potendosi spiegare col fatto che, per i genitori, si deroga al regime del "referente unico", per la rilevanza assegnata alla specialità del rapporto genitoriale.

3.1.4 Come visto, le modifiche all' art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) sono avvenute attraverso la sostituzione del comma 2 e l'abrogazione del comma 3, ad opera del secondo comma dell' art. 24.

E' così modificata la disciplina dei riposi e dei permessi per i figli con handicap grave.

<sup>5</sup> Circolare DFP 13/2010 : *La possibilità per i genitori di minore di tre anni disabile di prendere i permessi ai sensi dell'art. 33 si aggiunge alle altre prerogative previste nel d.lgs. n. 151 del 2001. Quindi, resta fermo il diritto dei genitori del minore di tre anni in situazione di handicap grave di fruire, in alternativa ai permessi giornalieri mensili, del prolungamento del congedo parentale o dei riposi orari retribuiti di cui all'art. 42 del menzionato decreto.*

*È opportuno segnalare che, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza del figlio disabile, la loro fruizione deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese, cosicché nel mese in cui uno dei due genitori abbia fruito di uno o più giorni di permesso ai sensi dell'art. 33, comma 3, entrambi i genitori non potranno beneficiare per lo stesso figlio neppure delle due ore di riposo giornaliero, del prolungamento del congedo parentale e del congedo di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 e viceversa. Infatti, l'art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 151 del 2001, richiamando l'art. 33, comma 4, della l. n. 104 del 1992 esprime la regola della cumulabilità dei riposi e permessi con il congedo parentale ordinario e il congedo per la malattia del figlio, escludendo a contrario la cumulabilità tra di loro degli istituti "speciali", che sono disegnati come alternativi (ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 151 citato, le due ore di permesso al giorno possono essere fruite in alternativa al prolungamento del congedo parentale di cui al comma 1 dell'art. 33 del medesimo decreto). Inoltre, il comma 5 dell'art. 42 sul congedo indennizzato prevede espressamente che durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 151 (prolungamento del congedo parentale), né di quelli di cui ai commi 2 (due ore di permesso al giorno) e 3 dell'art. 33 della l. n. 104 (permessi giornalieri).*

*Alle agevolazioni previste per i genitori dal nuovo comma 3 dell'art. 33 si aggiunge poi la possibilità di fruire dei permessi anche per i parenti e gli affini di cui alla medesima disposizione, naturalmente sempre nel limite dei tre giorni e in alternativa ai genitori.*



*Ministero della Giustizia  
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

La norma raccoglie la prassi già diffusa di riconoscere il diritto ad usufruire dei permessi mensili per assistere bambini di età superiore a 3 anni sia alla madre sia al padre, alternativamente nello stesso mese (diritto, prima, riservato ad uno solo dei due). Si specifica, poi, che lo stesso beneficio spetti anche ai genitori adottivi.

Anche qui, l'abrogazione del comma 3, parallelamente alle modifiche apportate alla legge 8 marzo 2000, n. 53, supera la necessità della convivenza o della assistenza continuativa ed esclusiva.

**3.1.5** La norma-fonte, anche nella odierna formulazione, richiede, per il riconoscimento dei permessi, il presupposto oggettivo che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica segnala che il **ricovero** debba intendersi per le intere 24 ore ed offre altri chiarimenti: *...che il ricovero rilevante ai fini della norma è quello che avviene presso le strutture ospedaliere o comunque le strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria. In linea con orientamenti applicativi già emersi anche per il lavoro nel settore privato, si precisa che fanno eccezione a tale presupposto le seguenti circostanze:*

- *interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie;*
- *ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale;- ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di handicap grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.*

*La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra dovrà naturalmente risultare da idonea documentazione medica che l'amministrazione è tenuta a valutare.*

**3.1.6** A completamento dell'esame svolto ed in considerazione dei numerosi quesiti posti, anche da parte sindacale, in ordine alla **frazionabilità** dei permessi, è opportuno rammentare la posizione assunta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ribadita con la stessa circolare 13/10, cui questa Amministrazione rinvia, per la disciplina dell'istituto: *Rimane fermo quanto già illustrato...nella Circolare n. 8 del 2008, par. 2.2 e 2.3, a proposito dell'utilizzo frazionato dei permessi.*

Gli Uffici applicheranno le disposizioni ivi contenute.



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

3.1.7 Alcune considerazioni a riscontro dei quesiti sul “programma di assistenza” di cui al § 7.2 della lettera circolare 9 settembre 2010, n. 365765.

Si deve notare che tale onere viene anch' esso ribadito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con la seguente previsione: *Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa.*

Il “programma di assistenza” ha, dunque, carattere di obbligatorietà, temperata solo dall'inciso “*Salvo dimostrate situazioni di urgenza*”.

Quindi, fermo il generale carattere imperativo di tale previsione, ricorrendo situazioni di urgenza, in quanto tali imprevedibili e straordinarie, da esso sarà possibile discostarsi, nell' interesse del disabile, ma solo dietro documentate motivazioni, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento dell'Autorità dirigente. Coerentemente, il relativo avviso di scostamento va dato all'Amministrazione con la massima tempestività possibile, al fine di consentire una efficace riorganizzazione dell' attività amministrativa.

### 3.2 Controlli.

Nell'articolo 33, con il comma 7 bis, si introduce una specifica disposizione per rafforzare la possibilità di effettuare controlli sulle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi lavorativi e se ne disciplinano gli effetti.

Per l' effetto, sono, oggi, oggetto di controllo: la validità della certificazione attestante l'handicap con connotazione di gravità; il grado di parentela eventualmente autocertificato; le condizioni, autocertificate, del coniuge o del genitore che legittimino l'assistenza entro il terzo grado; l'assenza di ricovero; la non contemporanea fruizione dei permessi da parte di altri lavoratori per l'assistenza alla medesima persona con disabilità. Nel caso in cui vengano accertati l'insussistenza o il venir meno delle condizioni, va pronunciata la decadenza<sup>6</sup> del diritto del lavoratore ai benefici e, secondo i casi, va esercitata l'azione disciplinare, la denuncia alla giustizia penale o erariale.

<sup>6</sup> Utilmente, chiarisce il DFP: *Al di là del dato letterale, che fa riferimento solo al lavoratore di cui al comma 3 (cioè al lavoratore che fruisce dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave) e ai diritti del presente articolo, è chiaro che la regola espressa dalla disposizione ha una portata più ampia, non potendo non riguardare tutte le ipotesi in cui il soggetto*



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

### **3.3 Monitoraggio e autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili.**

Per lo svolgimento delle attività previste dai commi 4 - 6 dell'art 24, di rilevante interesse pubblico, finalizzate al **monitoraggio** e alla **verifica** sulla legittima fruizione dei permessi, la novella ha fissato l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ( Banca dati informatica) dati relativi ai lavoratori che fruiscono dei permessi, al monte ore usate, al rapporto di parentela fra lavoratore e assistito ed ha, a tal proposito, autorizzato le Amministrazioni ed il Dipartimento della Funzione Pubblica al **trattamento dei dati personali e sensibili**, assegnando, altresì, un termine per la conservazione degli stessi.

E', dunque, bene precisare che *le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e non, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate.*

*Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima.*

## **§4. ISTRUZIONI OPERATIVE.**

### **4.1 Oneri del lavoratore richiedente i benefici.**

**4.1.1** Per poter accedere alle agevolazioni in esame, il lavoratore ha l'onere di presentare istanza per la fruizione delle agevolazioni previste dalla legge, alla quale deve unire

---

*apparentemente legittimato alle agevolazioni in realtà non è in possesso dei requisiti legali per la loro legittima fruizione. Infatti, la decadenza, ovvero la perdita della possibilità di continuare ad usufruire dei permessi, rappresenta l'effetto naturale dell'insussistenza dei presupposti per la legittimazione all'istituto e, come tale, essa è prevista nel menzionato Testo unico in materia di documentazione amministrativa a proposito delle dichiarazioni sostitutive non veritiere (l'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 stabilisce che "qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."). Quindi, a titolo di esempio, si può verificare la decadenza anche in capo al lavoratore in situazione di handicap grave che prende i permessi per le proprie esigenze o in capo al genitore che fruisce delle due ore di permesso al giorno ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001.*

*A titolo di esempio, tra le situazioni che possono dar luogo alla decadenza si menzionano: il venir meno della situazione di handicap grave a seguito della visita di revisione, il decesso della persona in situazione di handicap grave, il sopravvenuto ricovero a tempo pieno del disabile, la circostanza che due lavoratori prendono permessi per assistere la medesima persona in situazione di handicap grave.*



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

documentazione probatoria della sussistenza delle circostanze di fatto richieste dalla legge.

In particolare, il dipendente è tenuto a presentare:

- a) il verbale di riconoscimento della situazione di handicap grave;
- b) quando ne ricorrano le condizioni: il certificato medico dal quale risulti la patologia invalidante di cui all'art. 33, comma 3, della l. 104/92, relativa al coniuge o ai genitori del disabile;
- c) la dichiarazione che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture che assicurino assistenza sanitaria o, in caso contrario, la documentazione medica che legittima l'eccezione, secondo la casistica esaminata *supra*, § 3.1.5 ;
- d) idonea documentazione ovvero apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), certificanti la sussistenza delle condizioni che legittimano la fruizione delle agevolazioni<sup>7</sup>;
- e) dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla quale risulti che:
  - il dipendente presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le agevolazioni ovvero il dipendente necessita delle agevolazioni per le necessità legate alla propria situazione di disabilità;

---

<sup>7</sup> In proposito, si rammenta che, secondo quanto previsto nell'art. 76 del predetto d.P.R.: *Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (...) nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.*

Ed ancora: *L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.*

Si richiamano, inoltre, le disposizioni contenute nell'art. 20, comma 2, della legge 3 agosto 2009, n.102, sul contrasto delle frodi in materia di invalidità civile, handicap e disabilità; nonché quelle contenute nell'art. 10, n. 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122..

Per completezza, infine, si rammentano le norme contenute nell'art. 55 quater, comma 1, lett. a), che nell'ipotesi di giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa prevede la comminazione del licenziamento, e nell'art. 55 quinquies, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che, per la stessa ipotesi, prevedono la reclusione e la multa, oltre all'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine subiti dall'amministrazione.



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

- nessun altro lavoratore fruiscia degli stessi benefici per prestare assistenza al medesimo disabile, neppure in modo alternativo, salvo che non si tratti dei genitori (l'indicazione deve essere effettuata dalla persona con disabilità che beneficia dell'assistenza)<sup>8</sup>;
  - il dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;
  - il dipendente è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'Amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela del disabile;
  - il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente, e, comunque, non oltre trenta giorni, ogni variazione della situazione di fatto e di diritto descritta in prima istanza, intervenuta successivamente all'accoglimento della domanda da parte dell'Amministrazione, con particolare riferimento a: eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in condizione di gravità; revoca del giudizio di gravità della condizione di disabilità da parte della Commissione medica di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, integrata ai sensi dell'art. 20, comma 1 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102 ; modifiche ai periodi di permesso richiesti; eventuale decesso del disabile.
- f) nel caso di richiesta di cumulo dei permessi, ogni documentazione utile a dimostrare la sussistenza dei presupposti della richiesta.

**4.1.2 Una volta autorizzata la fruizione dei benefici, il dipendente è tenuto a presentare:**

- a) aggiornamento della documentazione prodotta a supporto dell'istanza, quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell'Amministrazione.

---

<sup>8</sup> Se la persona in situazione di disabilità grave è soggetta a tutela, a curatela o ad amministrazione di sostegno la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal tutore o dall'interessato con l'assistenza del curatore o dall'amministratore di sostegno. In tali casi, è necessario allegare copia del decreto di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno, se non risultino già in possesso dell'Amministrazione. Se la persona in situazione di disabilità grave è minorenne, la dichiarazione deve essere resa da chi ne esercita la potestà genitoriale.



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

b) un programma mensile di assistenza al disabile e, nel caso si verificano condizioni eccezionali a causa delle quali il lavoratore, al fine di assicurare l'assistenza dovuta, sia costretto a discostarsene, ogni utile documentazione giustificativa a sostegno. E' stato già rammentato il correlato ed ulteriore onere per il dipendente di tempestiva comunicazione di tale scostamento all'Amministrazione, per la quale è impiegabile anche il mezzo telefonico e cui farà seguito la detta documentazione.

4.1.3 Il dipendente che, in base alla nuova legge, si trovi in condizione di poter fruire dei benefici a diverso titolo avrà l'onere di produrre una nuova istanza, accompagnata dalla documentazione a sostegno.

**4.2 Per l' applicazione, da parte dell'Amministrazione, in modo coerente ed uniforme dei nuovi criteri entrati in vigore il 24 novembre 2010, si partecipano le seguenti istruzioni.**

4.2.1 Gli uffici esamineranno, sulla base dei criteri enunciati, le domande presentate a decorrere dal 24 novembre 2010. Gli Uffici li applicheranno, altresì, a tutte le procedure pendenti.

4.2.2 Le istanze presentate prima del 24 novembre 2010 e non ancora istruite e i provvedimenti adottati prima di tale data sulla base delle previgenti disposizioni saranno riesaminati, per verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla nuova legge. Gli Uffici potranno, dunque, richiedere opportuna integrazione documentale. In caso di insussistenza dei requisiti, gli Uffici negheranno o revocheranno l'atto di assenso e le agevolazioni non potranno essere più accordate. In caso di sussistenza dei requisiti, gli Uffici emetteranno un provvedimento di conferma della precedente autorizzazione.

4.2.3 Le domande presentate da più familiari (a meno che non si tratti dei due genitori), per l'assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità, saranno oggetto di riesame degli Uffici, che chiederanno (si veda, ad es., l' allegato 1) di indicare un unico beneficiario degli stessi.

4.2.4 Egualmente, gli Uffici rivaluteranno le domande pervenute da parenti ed affini di terzo grado delle persone disabili in situazione di gravità, invitando l'interessato a produrre (si veda, ad es., l'allegato 2 ) ogni elemento utile a verificare la sussistenza o





*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

meno dei nuovi requisiti (età del genitore o del coniuge della persona assistita; patologia invalidante degli stessi; assenza o mancanza degli stessi).

4.2.5 In tutti i casi indicati , fatta la richiesta di integrazione, se dichiarazioni e certificazioni non perverranno entro il 30 aprile 2011, gli Uffici comunicheranno la cessazione del provvedimento autorizzatorio, con effetto dal 24 novembre 2010, procedendo al recupero delle giornate di servizio non prestate dal dipendente, imputandole, innanzi tutto, al congedo ordinario da godere.

4.2.6 Gli Uffici che abbiano ricevuto nuova istanza di fruizione delle agevolazioni da parte del dipendente interessato verificheranno l'adeguatezza e correttezza della documentazione presentata, chiedendone, anche in questo caso, eventuali integrazioni.

4.2.7 Nei casi nei quali possa giustificarsi la concessione di permessi cumulativi (*supra*, § 3.1.2) gli Uffici, con l' esame della documentazione prodotta a sostegno, verificheranno i relativi presupposti (assenza di altri familiari in grado di prestare assistenza e insufficienza dei tre giorni mensili per assolvere l'onere assistenziale).

4.2.8 Gli Uffici compiranno un monitoraggio dei provvedimenti di accoglimento, onde ottenere l'aggiornamento della documentazione e verificare l'attualità delle dichiarazioni sostitutive prodotte a supporto dell'istanza, muovendo, in primo luogo, dal termine di *rivedibilità* del verbale medico di accertamento di *handicap* grave.

4.2.9 Ai fini dell'applicazione del comma 7-bis del nuovo testo dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104, gli Uffici verificheranno, sistematicamente, le dichiarazioni sostitutive, secondo le consuete modalità (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000). Qualora l'esito dell'accertamento abbia mostrato l'insussistenza dei presupposti per la fruizione dei permessi, gli Uffici provvederanno a revocare i benefici.

4.2.10 In ossequio a quanto previsto dalla Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 6 dicembre 2007, n. 8, gli Uffici provvederanno a dare comunicazione all'Ispettorato della funzione pubblica dei dati relativi all'avvio dei procedimenti disciplinari ed agli esiti degli stessi.



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Generale del Personale e della Formazione*


4.2.11 In ottemperanza dell'obbligo posto dai commi 4-6 dell'art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183, gli Uffici comuniceranno i dati rilevanti relativi ai permessi accordati, per via telematica, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla competente struttura del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Per l'assolvimento di tale obbligo, è stata emanata la **circolare 10 marzo 2011, n. 2** dello stesso **Dipartimento della Funzione Pubblica**, cui si rinvia.

Ai sensi del paragrafo 3 della menzionata circolare, sono, con la presente, individuate, quali unità periferiche, altresì responsabili della comunicazione dei dati, i Provveditorati. Vorranno, dunque, i Signori Provveditori curare l'inoltro dei dati, entro il 31 marzo di ogni anno.

Pertanto, entro il 31 marzo p.v., dovranno essere inoltrati i dati relativi a tutto l'anno 2010.

§5. Sono abrogate le istruzioni date con precedenti circolari, in quanto incompatibili con la presente.

  
Il Direttore Generale  
Riccardo Turrini Vita

Denominazione Ufficio

All. 1

Pratica n.

Al Sig. / Alla Sig.ra  
Nome Cognome  
Indirizzo

Al Sig. / Alla Sig.ra (disabile)  
Nome Cognome  
Indirizzo

**OGGETTO: Richiesta informazioni - Provvedimento (pratica) n.....,  
del ....., relativo a domanda di giorni di permesso per assistere il Sig.  
(nome disabile) (art. 33 comma 3 legge 104/92).**

Dal 24 novembre 2010, a seguito dell'entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, n. 183,(art. 24), il comma 3 dell'art. 33 della legge 104 è sostituito dal seguente:

*« A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente ».*

Pertanto, dal 24 novembre 2010, soltanto un lavoratore può fruire di giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

Il provvedimento n.                    del                    , di concessione di permessi per l'assistenza al Sig. (nome disabile) deve essere adeguato al dettato normativo

vigente. Conseguentemente, si chiede che il Signor (nome disabile) medesimo <sup>1</sup> faccia pervenire ai nostri Uffici la dichiarazione di responsabilità allegata, da cui risulti la scelta del lavoratore beneficiario dei permessi.

Contestualmente, all'altro lavoratore che in precedenza usufruiva alternativamente dei permessi, sarà inviato il provvedimento di reiezione, anch'esso con effetto dal 24 novembre 2010.

Si rappresenta che, nell'ipotesi di mancato ricevimento della suddetta dichiarazione, debitamente compilata entro il ....., sarà inviata agli interessati la comunicazione attestante la reiezione del provvedimento n....., del....., di cui in oggetto, con effetto dal 24 novembre 2010.

Luogo e data

Firma

#### DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Il/La sottoscritto/a ..... nato a .... il .... codice fiscale ..... residente a ....., consapevole che soltanto un lavoratore può fruire di giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità (ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 della legge 104/92), dichiara di voler essere assistito soltanto dal Sig. .... nato a ... il .... , codice fiscale....., e residente a.....

Allega copia del documento di riconoscimento n..... , rilasciato da .....,il .....

Luogo e data

Firma

---

<sup>1</sup> Se la persona in situazione di disabilità grave è soggetta a tutela, a curatela o ad amministrazione di sostegno la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal tutore o dall'interessato con l'assistenza del curatore o dall'amministratore di sostegno.

In tali casi è necessario allegare copia del decreto di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno, se non risultino già in possesso dell'Istituto.

Se la persona in situazione di disabilità grave è minorenni la dichiarazione deve essere resa da chi ne esercita la potestà genitoriale

**DICHIARAZIONE DELLA PERSONA CHE ESERCITA LA POTESTÀ  
GENITORIALE/ TUTORE/CURATORE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO  
DELLA PERSONA IN SITUAZIONE DI DISABILITA' GRAVE**

Il/La sottoscritto/a ..... nato a .... il .... codice fiscale ..... residente a

.....,in qualità di \*genitore \*tutore \*curatore \*amministratore di sostegno di  
.... nato a il codice fiscale ..... residente a ..... ,consapevole  
che soltanto un lavoratore può fruire di giorni di permesso per l'assistenza alla  
stessa persona disabile in situazione di gravità (ai sensi e per gli effetti dell'art.  
33, comma 3 della legge 104/92), dichiara che il Sig.(nome disabile) intende  
essere assistito soltanto dal Sig. ,nato a ...., il .... ,codice fiscale e residente a

.....  
..... Allega copia del documento di riconoscimento n.  
rilasciato da il .....

Luogo e data

Firma

Denominazione Ufficio

All. 2

Prat. n.

Al Sig. / Alla Sig.ra  
Nome Cognome  
Indirizzo

Al Sig. / Alla Sig.ra  
Nome Cognome  
Indirizzo (Disabile)

**OGGETTO: Richiesta informazioni - Provvedimento (pratica) n....., del....., relativo alla domanda di giorni di permesso per assistere il Sig.(nome disabile) (art. 33 comma 3 legge 104/92) -**

Dal 24 novembre 2010, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 183 del 4 novembre 2010 (art. 24), il **comma 3** dell'art. 33 della legge 104 è sostituito dal seguente:

*« A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente ».*

Pertanto, dal 24 novembre 2010, i **parenti e gli affini di terzo grado** della persona in situazione di disabilità grave potranno usufruire dei permessi in oggetto soltanto qualora i genitori o il coniuge del disabile medesimo abbiano

compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti<sup>2</sup>.

Il Provvedimento n.....,del....., di concessione di permessi per l'assistenza al Sig. (nome disabile) ,deve essere adeguato al dettato normativo vigente.

Pertanto, si chiede che il Signor.....faccia pervenire ai nostri Uffici la dichiarazione allegata dalla quale risulti la relazione di parentela con il Sig. (nome disabile).

Si rappresenta che, nell'ipotesi di mancato ricevimento della suddetta dichiarazione debitamente compilata entro il ....., sarà inviata agli interessati la comunicazione attestante la reiezione del provvedimento n....., del.....,di cui in oggetto, con effetto dal 24 novembre 2010.

Luogo e data

Firma

#### DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Il/la sottoscritto/a ..... ,nato/a.....,il....., codice fiscale.....,e residente a.....,dichiara di essere nella seguente relazione di parentela con il signor (nome disabile) ,nato a .... ,il .... ,codice fiscale....., e residente a ....., da me assistito:

- padre;
- madre;
- fratello;
- sorella;
- figlio;
- coniuge;
- parente entro il secondo grado;
- affine entro il secondo grado;
- parente entro il terzo grado;
- affine entro il terzo grado;

---

<sup>2</sup> Al riguardo, si chiarisce che "...l' espressione "mancanti" deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità..."

In caso di grado di parentela/affinità di terzo grado, dichiaro<sup>(1)</sup> che il signor (nome disabile)<sup>(2)</sup>

- Non è coniugato;
- E' vedovo/a;
- È coniugato, ma il coniuge ha compiuto 65 anni di età;
- È coniugato, ma il coniuge è affetto da patologia invalidante<sup>(3)</sup>;
- È stato coniugato, ma il coniuge è deceduto;
- È separato legalmente o divorziato<sup>(4)</sup>;
- È coniugato, ma in situazione di abbandono<sup>(5)</sup>;
- Ha uno o entrambi i genitori deceduti;
- Ha uno o entrambi i genitori con più di 65 anni di età;
- Ha uno o entrambi i genitori affetti da patologia invalidante<sup>(6)</sup>;

Si allega:

- 1) copia del documento di riconoscimento n. , rilasciato da , il ;
- 2) nei casi previsti, documentazione sanitaria comprovante la patologia invalidante.

Luogo e data

Firma

#### NOTE ALLA DICHIARAZIONE

(1) Ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 47, comma 2, la dichiarazione resa nell'interesse del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

(2) Ai fini del diritto alla fruizione dei tre giorni di permesso è sufficiente la sussistenza di una delle condizioni elencate.

(3) Per patologie invalidanti si intendono soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall'art. 2 del Decreto Interministeriale 21/7/2000, n. 278 . In tale caso deve essere allegata, in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.



(4) In tale ipotesi, è necessario allegare copia del provvedimento da cui risulti lo stato giuridico di separazione o di divorzio.

(5) In tale caso, è necessario allegare copia della documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità da cui risulti lo stato giuridico di abbandono.

(6) Per patologie invalidanti si intendono soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall'art. 2 del Decreto Interministeriale 21/7/2000, n. 278 . In tale caso, deve essere allegata, in busta chiusa indirizzata allo scrivente Ufficio, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.